

"GRUPPO SPORTIVO FADIGATI"
Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA S.FRANCESCO D'ASSISI,1 - CICOGNOLO (CR)

STATUTO SOCIALE

(Con le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci 21-06-1998,
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci 10.08.2003, dall'Assemblea
Ordinaria dei Soci 11.06.2005)

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - COLORI SOCIALI

Art. 1

- a) Il "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI" Associazione Sportiva Dilettantistica, costituita con atto notarile del 15.12.1979, 3705 n. 8214 del repertorio, registrato a Cremona il 04.01.1980, con sede in Cicognolo - Via S. Francesco d'Assisi,1 - ha scopo di promuovere qualsiasi attività sportiva, ricreativa,turistica e culturale dei soci.
- b) Non ha scopi di lucro.
- c) Non ha finalità politiche di alcun genere.
- d) I colori dell'Associazione sono il bianco e l'azzurro con taglio obliquo e castello (torre) su campo bianco.

TITOLO II

I SOCI

Art. 2

I soci si distinguono in:

- a) **ORDINARI**: sono coloro che pagano una quota di ammissione ed un contributo annuo di gestione nella misura e modalità stabiliti dall'assemblea.
- b) **VITALIZI**: sono coloro che, a domanda , pagano una volta tanto il contributo stabilito dall'assemblea .
- c) **ANZIANI**: sono i soci che hanno compiuto l'età di 65 anni e che sono ammessi a pagare un quota di gestione pari alla metà di quella fissata per il socio ordinario.
- Ai sensi del D.L.4/12/1997 n° 460, art.5 – 1° comma, tutti i Soci saranno considerati tali per l'intera durata dell'anno sociale, con esclusione di partecipazioni temporanee all'Associazione. Tutti i Soci maggiori di età avranno uguale diritto di partecipazione alle assemblee sociali e uguale diritto di voto, conformemente a quanto disposto dall'art.2532 del c.c., per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 3

a) Per ottenere e conservare la qualifica di socio è necessario essere di specchiata moralità.

b) Il richiedente può ottenere l'ammissione come SOCIO SINGOLO o come NUCLEO FAMILIARE o come SOCIO ANZIANO.

Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente , dal coniuge e dai figli.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti nella fase di costituzione della Società e sino al 31-1-1982.

Se il richiedente è minorenne, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci e legalmente lo rappresenta, con esonero all'Associazione, sempre e comunque, di ogni responsabilità.

c) Organo competente per accettazione o reiezione della richiesta della qualifica di socio è il Consiglio Direttivo; la relativa delibera, motivata dalle condizioni dettate dallo Statuto , è insindacabile ed inappellabile .

Art. 4

a) Il socio, oltre alla quota di ammissione iniziale, ha l'obbligo di pagare la quota di gestione annuale entro il termine stabilito dal consiglio Direttivo. In caso di ritardo verrà applicata una penale stabilita dal regolamento, salvo quanto previsto dall'ART.5 lettera b).

b) L'obbligo del pagamento della quota annuale cessa per casi di forza maggiore riconosciuti dal consiglio Direttivo.

Il servizio militare vale come causa di forza maggiore. Per tale periodo l'interessato mantiene tutti i diritti ed i doveri di socio.

c) Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto e tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

La qualifica di socio si perde:

a) Per dimissioni , da presentarsi per iscritto entro il mese di ottobre, al Consiglio Direttivo.

b) Per radiazione, a causa di morosità superiore a 6 mesi nel pagamento delle quote annuali, deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo.

c) Per espulsione a causa di azioni deplorable e contrarie al buon andamento del sodalizio. Tale espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio può presentare ricorso, con effetto sospensivo del provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione all'assemblea, che decide, in seduta ordinaria, definitivamente.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI
1 - Assemblea e sue attribuzioni

Art. 6

L'assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote. Può essere ordinaria e straordinaria.

E' convocata dal Consiglio Direttivo con ben specificato ordine del giorno, mediante avvisi murali e con avviso scritto, almeno 10 giorni prima della data fissata.

Un quinto (1/5) del totale dei soci maggiorenni può inoltrare domanda al Presidente per la convocazione di un'assemblea straordinaria, proponendo un ordine del giorno.

In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata dal consiglio Direttivo entro 10 giorni dall'inoltro della suddetta domanda.

Art. 7

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà degli aventi diritto; **in seconda convocazione** , mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida **in prima convocazione** quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto; **in seconda convocazione**, mezz'ora dopo, quando sono presenti almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto.

Ad ogni effetto, è ammessa la delega ad un socio per tutti i familiari; nonchè per un socio non familiare.

Art. 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o da un membro del consiglio Direttivo.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto: quest'ultimo è prescritto per l'attribuzione o il rinnovo degli incarichi.

Salvo diversa prescrizione, l'Assemblea decide a maggioranza semplice.

Preventivamente l'Assemblea nomina due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Di ogni assemblea, a cura del segretario, viene redatto regolare verbale firmato dal Presidente , dagli scrutatori e dal Segretario stesso.

Art. 9

1 - L' Assemblea, in seduta ordinaria, a maggioranza semplice:

a) approva entro sei mesi dal termine di ogni esercizio sociale, i bilanci consuntivi e preventivi e i rendiconti economici e finanziari, che dovranno essere redatti annualmente, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.L.4/12/1997 n°460, art.5 – 1° comma.

b) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. Dette elezioni possono anche essere fatte per referendum postale su conforme decisione del Collegio Direttivo;

c) decide definitivamente sull'eventuale ricorso di soci espulsi con delibera del Consiglio Direttivo (art.5, comma c);

d) delibera su ogni altra proposta presentata dal consiglio Direttivo e per la quale non è espressamente prevista l'assemblea straordinaria.

e) delibera, a maggioranza semplice, l'applicazione di contributi in conto capitale ai soci, su proposta motivata dal consiglio Direttivo, per un ammontare massimo annuo non superiore al 40% della quota di gestione in vigore.

2 - L'Assemblea, in seduta straordinaria:

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei votanti. I commi a), b), c), dell'art. 1 del presente Statuto non possono essere modificati;

b) delibera, a maggioranza semplice, sulle proposte di un quinto (1/5) dei soci che ne hanno richiesto la convocazione come previsto dall'art.6,4° comma;

2 - Consiglio Direttivo e sue attribuzioni

Art. 10

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da dodici (12) membri

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il sindaco del comune di Cicognolo, o un suo delegato, con voto deliberativo e con funzione di Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 11

Il Consiglio direttivo è eletto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.L.

4/12/1997 n° 460, art.5 – 1° comma. dai Soci maggiorenni convocati in assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, secondo norme conformi previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Consiglieri eletti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio i soci aventi in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Cassiere, il Segretario, e attribuisce tutti gli altri incarichi.

Si riunisce su convocazione del presidente o di tre (3) Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi, sono fatte a scrutinio segreto.

Un componente del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre (3) sedute consecutive senza giustificato motivo, si intende decaduto dall'incarico e viene sostituito da chi segue nella graduatoria delle ultime elezioni.

Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convocherà l'assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'Associazione ed in particolare:

- a) Decide sulle domande di ammissione, di dimissione, di recessione (art. 18, comma g) di esonero temporaneo dei soci.
- b) Adotta i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, dell'ammenda, della sospensione fino ad un massimo di un anno; della radiazione per morosità (cfr. art.5, comma b) ; dell'espulsione (per la quale è ammesso ricorso all'assemblea), nei confronti del socio che contravviene alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, che commette mancanze o che compromette con condotta riprovevole il buon andamento ed il decoro del sodalizio.
- c) Predisporre i bilanci da sottoporre all'esame dell'assemblea.
- d) Ordina le spese, e convalida la liquidazione di fatture.
- e) Assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali.
- f) Dispone il programma per l'attività agonistica e nomina i dirigenti sportivi.
- g) Indica le assemblee ed i referendum per deliberare su oggetti di particolare rilievo.
- h) Dispone il regolamento per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il migliore funzionamento degli impianti.
- i) Autorizza il Presidente a stipulare atti e contratti di acquisto, di vendita, di affitto; a sottoporre i beni non immobili a pegno od ipoteca; nonchè a stare in giudizio per l'Associazione.

Art. 14

I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art.18 del Codice Civile.

3 - Presidente e Dirigenti

Art. 15

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, o un consigliere, presiede il Consiglio e l'Assemblea e rappresenta legalmente la Società.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e dà esecuzione alle delibere del Consiglio unitamente ai Consiglieri incaricati dal Consiglio stesso.

Il Cassiere provvede all'andamento amministrativo-contabile dell'Associazione.

Il Dirigente sportivo provvede, unitamente ai suoi collaboratori, alla preparazione morale e tecnica degli atleti; sottopone al Consiglio l'organizzazione di manifestazioni sportive e la partecipazione degli atleti alle singole gare.

I suoi collaboratori, se scelti fuori dal consiglio, partecipano alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

4 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e sue attribuzioni

Art. 16

Gli atti ed i documenti amministrativi dell'Associazione sono soggetti al controllo di un Collegio di Sindaci revisori dei conti composto da tre (3) membri.

I tre Sindaci Revisori dei Conti sono eletti con le stesse norme, gli stessi vincoli e le stesse scadenze previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Essi eleggono nel proprio seno un Presidente.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo: ad esse è richiesta comunque la partecipazione di almeno un Sindaco.

Possono prendere visione in qualsiasi momento di tutti i documenti contabili e amministrativi dell'Associazione.

Prendono comunque visione del bilancio consuntivo dell'Associazione e di tutti i relativi allegati prima della sua presentazione per l'approvazione all'assemblea dei soci, e ne fanno relazione scritta all'assemblea stessa.

La carica di Sindaco Revisore dei conti è gratuita.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

ART. 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali ;
- b) dai contributi straordinari;
- c) da ogni altro introito che in qualsiasi modo pervenga all'Associazione.

ART.18

Le quote sociali si distinguono in:

- quote di ammissione;
- quote di gestione.

A) La quota di ammissione è versata una sola volta e dà diritto alla acquisizione della qualifica di socio.

Tale quota può essere:

a) **Famigliare**. Mediante il versamento della stessa, la qualifica di socio viene acquisita da chi la versa e dai componenti il nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende i coniugi ed i figli. Casi particolari potranno essere risolti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

b) **Singola**. Mediante il versamento della stessa, il versante acquisisce la qualifica di socio.

b1) **Per Soci Anziani**. Mediante il versamento di una quota che verrà stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per un importo massimo non superiore al 30% della quota di ammissione Singola.

- c) Il socio, già iscritto in un nucleo familiare, che ne costituisce uno nuovo, ha diritto ad esercitare l'opzione alla quota familiare entro un anno dalla costituzione del nucleo, nei seguenti termini: se il coniuge è socio a titolo gratuito; se il coniuge non è socio, mediante il versamento di una quota di ammissione singola.
- d) Il socio che abbia versato la quota di ammissione singola, ha il diritto di optare per la quota familiare mediante versamento della differenza tra le due quote al momento dell'opzione; e ciò entro il 1° Luglio 1983 nel caso di nucleo familiare già costituito alla data di approvazione dello Statuto (2-4-1982); entro un anno dalla costituzione del nucleo, negli altri casi.
- e) Le quote di ammissione stabilite nell'atto costitutivo della Società erano: L.500.000 per la familiare, L.350.000 per la singola.
- f) Dette quote possono essere adeguate ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea in seduta ordinaria.
- g) Le quote associative e gli eventuali contributi sono intrasmissibili, salvo che per causa di morte, e non possono essere oggetto di rivalutazione per alcun motivo.
- h) Al socio che, a domanda, recede dalla Società, o che perde la qualifica di Socio per qualsiasi causa, non potranno essere rimborsate quote associative di alcun genere (quote di ingresso o di iscrizione, quote di gestione ordinarie e straordinarie, quote speciali, ecc.); ciò anche ai sensi del D.L.4/12/1997 n°460, art.5 -1° comma,
- B) La quota di gestione può essere:
- a) Singola. Essa viene approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno sociale.
- b) Familiare. Essa tiene conto della composizione del nucleo familiare, ed ammonta:
- per il capo famiglia , o chi per esso, ed i figli maggiorenni al 100% della quota singola;
 - per il coniuge, al 60% della quota singola;
 - per ogni figlio minorenni al 20% della quota singola.

TITOLO V

DURATA E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 19

- a) La durata della Associazione è di 50 anni, da rinnovarsi, se non vengono meno gli scopi della Società stessa previsti dall'art.1 commi a), b), c) del presente Statuto.
- b) L'Associazione potrà sciogliersi per decisione dell'assemblea, con l'approvazione di non meno di tre quarti (3/4) dei soci maggiorenni iscritti.
- c) L'assemblea che delibera lo scioglimento , per qualsiasi causa, dell'Associazione, anche ai sensi di quanto previsto dal D.L. 4/12/1997 n° 460, art.5 – 1° comma, dovrà devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

L'anno sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 21

I rapporti della Associazione con il Comune di Cicognolo sono regolati da apposita convenzione. Essa è vincolante per entrambe le parti dopo l'approvazione fatta dal Consiglio Comunale con apposita delibera, esecutiva a norma di legge; e dopo conforme approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, fatta con le stesse norme previste per le modifiche statutarie (art. 9, comma 2 a). Ogni modifica alla convenzione stessa, deve essere approvata da entrambe le parti con le stesse procedure sopra indicate.

Art. 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile (Titolo II capo 2°).

**Convenzione fra il Comune di Cicognolo
e l'Associazione " GRUPPO SPORTIVO FADIGATI "**

(Approvata dal Consiglio Comunale il 22-4-1980, esecutiva a termini di legge il 20-5-1980; registrata a Cremona il 2-12-1980 al n. 23442 mod. 283 M privato; approvata l'Assemblea dei Soci del 31-10-1980; riapprovata, con variazioni, nel testo che segue dal Consiglio comunale del 15-3-1982 ed esecutiva a termine di legge il 14-4-1982; e dall'assemblea dei soci del 2-4-1982).

Art. 1

Il terreno e tutto quanto in esso costruito e da costruirsi, rimane di proprietà del Comune: all'Associazione Sportiva viene data la gestione secondo le norme che seguono:

Art. 2

La convenzione per la gestione all'Associazione Sportiva è concessa per la durata di 50 anni rinnovabili a condizione che gli intendimenti dell'Associazione stessa restino inalterati e cioè Associazione Sportiva ricreativa senza fini di lucro e senza fini politici. La gestione include, a carico dell'Associazione Sportiva, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti realizzati e da realizzarsi sull'area.

Art. 3

In caso di scioglimento dell'Associazione "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI", la gestione del "Centro" sarà, dal Comune, passata ad altra Associazione Sportiva ricreativa senza fini politici e di lucro; in mancanza di tale possibilità, sarà il Comune stesso a gestire direttamente il "Centro", sempre salvaguardate le finalità esclusivamente sportive e ricreative del complesso.

Art. 4

Il Comune avrà la possibilità di usare di tutti gli impianti ed attrezzature per corsi sportivi destinati alle scuole ed alla popolazione, nei modi e nei termini di volta in volta concordati con il Consiglio di Amministrazione, con un minimo, nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, di un giorno alla settimana, per due ore al giorno esclusi il sabato e la domenica.

Art. 5

Il Comune potrà organizzare, nell'ambito del Centro, manifestazioni che rientrino nelle finalità del Centro stesso, di carattere comunale o intercomunale, con un minimo di due per ogni anno, previo accordi con il Consiglio.

Art. 6

I residenti nel Comune di Cicognolo avranno sempre e comunque la possibilità di essere accolti come soci dell'Associazione, previo versamento della quota di ammissione stabilita pro tempore, prescindendo dal numero massimo dei soci da ammettersi previsto dallo Statuto dell'Associazione.

Eventuali variazioni della quota di ammissione alla Associazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale con documentazione dimostrativa della effettiva necessità della variazione proposta.

Art. 7

L'Associazione si impegna nei primi tre anni, a partire dal 1° gennaio 1983, a versare al Comune di Cicognolo la somma di L.15.000.000 per ogni anno per complessivi L.45.000.000 col vincolo dell'impiego esclusivo ed immediato per l'avvio della realizzazione della palestra. L'Associazione si impegna inoltre a considerare prioritario il completamento della palestra stessa dopo che avrà realizzato gli impianti minimi previsti e cioè: recinzione, due piscine, quattro campi da tennis, palazzina con spogliatoi, bar e casa del custode, campo di pattinaggio ed attrezzature varie.

Allo scopo verterà al Comune la somma resasi disponibile dalla gestione ed il Comune si impegna a finanziare con successivi atti da prendersi al momento opportuno (e con mezzi che il Comune stesso si impegna a reperire) una somma di pari importo, ed a realizzare il completamento della palestra stessa e delle sue attrezzature.

Art. 8

La palestra che verrà realizzata verrà cogestita pariteticamente dal Comune e dall'Associazione " GRUPPO SPORTIVO FADIGATI " in termini da concordare al momento opportuno.

Art. 9

Il campo del pallone, che rimane di esclusivo uso del Comune, e fuori dal recinto gestito dall'Associazione " GRUPPO SPORTIVO FADIGATI ", potrà di volta in volta essere dato in uso all'Associazione stessa nei modi e nei termini concordati con il Comune.

Art.10

La presente " Convenzione" si intende decaduta al 31.12.1981 se entro quella data non verranno realizzati e resi efficienti dall'Associazione i seguenti impianti minimi:

- recinzione;
- una piscina per adulti con servizi inerenti;
- due campi da tennis.

Art. 11

Al Comune sono concessi n.30 accessi gratuiti, da destinare a suo giudizio, a persone residenti nel Comune che lo richiedono e che siano nelle condizioni economiche di non potersi associare.

Art. 12

Il Comune potrà direttamente accedere a finanziamenti agevolati per il "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI". In tal caso l'Associazione rimborserà al comune le rate di ammortamento annuali nella stessa misura dell'Ente finanziatore al Comune stesso, previa sottomissione con relativa garanzia.

Il Comune, in tal caso, potrà richiedere una revisione migliorativa della presente convenzione rapportata all'entità dei finanziamenti agevolati che sarà riuscito a reperire.

Art. 13

Un Consigliere o Assessore designato dall'Amministrazione comunale è membro di diritto con voto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Associazione "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI" ed è vice Presidente dell'Associazione stessa.

Art. 14

Sono a carico dell'Amministrazione comunale le opere di urbanizzazione da eseguirsi preliminarmente, per un importo non superiore a L. 20.000.000 (venti milioni).

Art. 15

L'Associazione non potrà precludere l'ingresso di nuovi soci se non sarà raggiunto il numero minimo di 400 (quattrocento), fatta salva la deroga per i residenti nel Comune come previsto dall'art.6 – 1° comma.

Art. 16

Le variazioni dello Statuto dell'Associazione " GRUPPO SPORTIVO FADIGATI " verranno sottoposte all'esame dell'Amministrazione Comunale la quale potrà intervenire chiedendone la revoca con deliberazione dettagliatamente motivata , qualora ritenga che le stesse costituiscano di fatto modifiche delle finalità dell'Associazione stessa.